

4/3-11

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**20 GENNAIO 2011**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **20 Gennaio 2011**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO Renato, BUCCIOL Massimo, BURA Rita, CANELLI Bianca, CAPORALE Gianluca, CARBONE Francesco, COPPERI Cesare, COPPOLA Domenico, DELIZZOS Marco, GRASSANO Vincenzo, GRIECO Ettore, GRIECO Paola, IANNETTI Michele, MAGLIANO Silvio, MARIELLA Pasquale, MILETTO Bernardo e VALLE Daniele.**

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA Marco, GATTO Sandro, INVIDIA Saida, PEPE Antonio, PESSANA Cristiano, SOCCO Massimiliano e TRABUCCO Umberto.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ART. 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ART. 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE (N.U.E.A.). FASCE DI RISPETTO. ADOZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota del 30 novembre 2010 prot. n. 5040-TO6.001/3.243, pervenuta il 2/12/2010 n/s prot. n. 16920 TO2.016/5, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 1, del Regolamento Comunale sul Decentramento, in merito alla “Variante Parziale n. 243 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l’articolo 30 delle norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto. Adozione”.

Il vigente Piano Regolatore disciplina all’articolo 30 delle N.U.E.A. le “Fasce di Rispetto” individuate nell’Allegato Tecnico n. 7, riprendendo i limiti minimi previsti dal D.M. 1404/1968, con l’aggiunta della fascia di 150 metri per la tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche (articolo 23 comma 4, delle N.U.E.A.).

La norma citata richiama, inoltre, le prescrizioni del D.P.R. 753/1980 relativamente alle fasce di rispetto ferroviarie (pari a 30 metri) e per la Cremagliera di Sassi-Superga (pari a 6 metri) e fa salve le prescrizioni delle leggi di settore per le aree o zone di rispetto non espressamente richiamate.

Il quadro normativo delineato dal P.R.G. in tema di fasce di rispetto è completato con le previsioni di cui all’articolo 23 delle N.U.E.A. che riguarda le “aree per la viabilità”, sia esistenti che in progetto, individuate nelle Tavole di Azzonamento, viabilità e viabilità collinare del P.R.G., nonché all’articolo 8 delle N.U.E.A. “Aree normative” che indica le destinazioni d’uso ammesse.

Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni urbanistiche di due immobili siti in strada Alta di Mongreno n. 343 e strada

Superga n. 47 da Servizi Pubblici a Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la stessa destinazione urbanistica, sito in strada Traforo del Pino (Villa Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili da alienare.

I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte, compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione d'uso (a servizi) a favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze edilizie dalle norme del P.R.G..

L'esame della normativa sopra richiamata evidenzia che, nel territorio torinese, gli immobili inclusi nelle fasce di rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli interventi ammissibili.

Pertanto, al fine di consentire il cambio di destinazione d'uso negli edifici compresi in fasce di rispetto, anche in adeguamento alle normative nazionali e statali che non prevedono il divieto di cambiare detta destinazione, si ritiene, con il presente provvedimento, di apportare la seguente modifica normativa alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R.:

- all'articolo 30 comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole "restauro e risanamento conservativo" eliminare le parole "senza cambio di destinazione d'uso" ed aggiungere le seguenti parole: "salvo specifiche norme di settore più restrittive".

L'attuale formulazione dell'art. 30 comma 3 delle N.U.E.A. è la seguente: "Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso".

L'art. 30 comma 3 delle N.U.E.A. con la variante proposta avrebbe la seguente formulazione "Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, salvo specifiche norme di settore più restrittive".

In Riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Dl Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonchè ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

Sulla base di quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fanno divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il

procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, non ha effetti sulla dotazione dei servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.

In data 10 gennaio 2011 si è svolta la sessione della II Commissione relativa alla "Variante Parziale n. 243 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto. Adozione".

Non essendo emersi rilievi contrari nel corso della discussione, la II Commissione propone di esprimere **parere favorevole** alla "Variante Parziale n. 243 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto. Adozione".

Tutto ciò premesso:

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:  
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** alla "Variante Parziale n. 243 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'articolo 30 delle norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto. Adozione".

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	18	
Astenuti	4	(Bura, Coppola, Magliano e Miletto)
Votanti	14	
Voti favorevoli	14	

#### DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** alla “Variante Parziale n. 243 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l’articolo 30 delle norme urbanistico-edilizie di attuazione (N.U.E.A.). Fasce di rispetto. Adozione”.